



COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO
Provincia di Verona

AREA SERVIZI ALLA PERSONA E ATTIVITA' PRODUTTIVE
Settore Attività Produttive

ORDINANZA SINDACALE N. 43 / 06/05/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO CONTENENTE LE CONDIZIONI PER CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO DELL' ATTIVITA' MERCATALE AI SENSI DELL' ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 46 DEL 04 MAGGIO 2020 AL FINE DI CONTENERE IL RISCHIO DI DIFFUSIONE DEL "CORONAVIRUS" COVID-19 .

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- Il D.L. 25 marzo 2020 n. 19 ha introdotto ulteriori misure per fronteggiare l'emergenza sanitaria in atto;
- con ordinanza n. 40 del 13.04.2020, n. 42 del 24.04.2020, n. 43 del 27.04.2020 il Presidente della Regione Veneto ha adottato ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus Covid-19;

VISTO il DPCM 26 aprile 2020, che proroga (con alcune modifiche e integrazioni) fino al 17 maggio 2020 le misure fin qui adottate per il contenimento del contagio epidemiologico da Covid-19 e che le prescrizioni del DPCM 26 aprile 2020 sono efficaci a far data dal 04 maggio 2020 e fino al 17 maggio 2020;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione del Veneto n. 46 del 04.05.2020, avente ad oggetto "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni"; le relative misure hanno durata dal 04 maggio 2020 al 17 maggio 2020 incluso;

VISTA che l' Ordinanza n.46 del 04.05.2020 del Presidente della Regione del Veneto, sopracitata, ammette mercati e altre forma di vendita senza posto fisso aventi ad oggetto generi alimentari, vestiti e scarpe per bambini, piante e fiori svolti in conformità dei piani adottati dal sindaco che stabiliscano le seguenti condizioni:

- a) nel caso di mercati all'aperto, adozione di perimetrazione;
- b) varchi di accesso separati da quelli di uscita;
- c) sorveglianza pubblica o privata che verifichi le distanze sociali e il rispetto del divieto di assembramento nonché il controllo dell'accesso ed uscita;
- d) rispetto delle disposizioni di cui all' allegato n. 1 dell' ordinanza n. 46 del 04.05.2020.

RICHIAMATI i propri provvedimenti sindacali fino ad ora adottati l'ordinanza n. 28 del 12.03.2020, l'ordinanza n. 30 del 17.03.2020, l'ordinanza n. 35 del 03.04.2020 e l'ordinanza n. 37 del 14.04.2020 con cui sono stati sospesi i mercati settimanali del giovedì a Salionze e del sabato a Valeggio;

RICHIAMATA l'ordinanza n. 42 del 29.04.2020 con la quale è stato approvato il piano per lo svolgimento dell'attività mercatale per i giorni 30.04.2020 e 02.05.2020;

RITENUTO opportuno adottare il piano volto a consentire lo svolgimento dell'attività in singoli mercati già a partire dal mercato di Salionze per Giovedì 07.05.2020 e 14.05.2020, Sabato 09.05.2020 e 16.05.2020 a Valeggio Sul Mincio, tenuto conto del rilievo sociale e di servizio che l'attività mercatale di generi alimentari, vestiti e scarpe per bambini, piante e fiori nell'ambito del territorio comunale, disponendo le azioni pianificatorie di puntuale dettaglio in coerenza con le disposizioni sopra richiamate, ed in aggiunta alle misure di profilassi di carattere generale, misure sanitarie di prevenzione e contenimento specificamente riferite agli eventi su suolo pubblico così da permettere iniziative volte a contenere il prevedibile incremento esponenziale della diffusione del virus COVID-19;

RITENUTO di ammettere in riferimento all'ordinanza della Giunta Regionale Veneto n. 46 del 04.05.2020 secondo il piano allegato al presente provvedimento, gli operatori titolari di posteggio del mercato settimanale di Valeggio e Salionze che vendono generi alimentari, vestiti e scarpe per bambini, fiori e piante;

CONSIDERATO inoltre che l'attività di commercio in forma itinerante su area pubblica possa essere consentita, nei soli giorni feriali, esclusivamente per la sola vendita di generi alimentari escludendo la somministrazione di alimenti e bevande sul posto e consentendo la vendita per asporto anche secondo le modalità previste dall'ordinanza regionale Veneto n. 46 del 24/04/2020 e comunque nel rispetto da parte dell'operatore economico di quanto segue:

- il servizio di sorveglianza dovrà essere organizzato e garantito dal venditore;
- la perimetrazione dell'area di vendita verrà predisposta dal venditore tenuto conto della necessità di evitare ogni forma di assembramento e del rispetto delle distanze interpersonali di un metro;
- per i venditori e compratori, uso obbligatorio di guanti monouso e mascherine e comunque garantendo copertura di naso e bocca, oltre al rispetto delle disposizioni di cui all'allegato n. 1 ordinanza n. 46 del 04.05.2020 e del protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e contenimento della diffusione del virus Covid-19 del DPCM 26.04.2020, ove compatibili con le caratteristiche dell'attività itinerante svolta o e nella parte eventualmente più restrittiva;

RITENUTO che il presente piano potrà essere oggetto di modifiche o integrazioni al fine di garantire lo svolgimento dell'attività mercatale in sicurezza e sulla base delle misure stabilite dai provvedimenti governativi e regionali a seguito dell'emergenza sanitaria;

PRESO ATTO che il piano con le planimetrie qui allegate sono state redatte considerando gli aspetti della sicurezza che consentono comunque l'accesso ai mezzi di soccorso;

CONSIDERATO che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 833/1978 e dell'art. 117 del D. Lgs. n. 112/1998, le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale nell'ambito del territorio comunale;

VISTO l'art. 20 del vigente Regolamento Comunale approvato all'interno del Piano del Commercio sulle aree pubbliche approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 29/04/2013, esecutiva;

VISTO l'art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

ORDINA

per i motivi espressi in premessa che s'intendono pienamente recepiti:

1. è approvato il piano contenente le condizioni per consentire lo svolgimento dell'attività mercatale ai sensi dell'ordinanza del Presidente della Regione Veneto n. 46 del 04 maggio 2020, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale nel Mercato di Salionze per il giorno 07.05.2020 e 14.05.2020, per il Mercato di Valeggio sul Mincio per il giorno 09.05.2020 e 16.05.2020;

2. Le misure di cui alla presente ordinanza hanno validità per le date indicate al punto 1, fatti salvi successivi provvedimenti .

3. il piano di cui all'allegato "A" troverà puntuale esecuzione secondo le indicazioni del personale di Polizia Locale;

4. lo svolgimento dell'attività mercatale nel rispetto delle previsioni di cui all'allegato "A", limitatamente ai titolari di posteggi fissi che effettuano attività di commercio di generi alimentari, vendita di prodotti di piante e fiori, vestiti e scarpe per bambini , ed alle seguenti condizioni:

-l' area mercatale viene individuata all' interno dello spazio perimetrato come da piano allegato – lettera "A";

-deve essere garantita la presenza di varchi di accesso separati da quelli di uscita;

-il servizio di sorveglianza sarà effettuato dalla Polizia Locale, in particolare oggetto di sorveglianza dovranno essere effettuate le verifiche delle distanze sociali che devono essere garantite in misura non inferiore a un metro, il rispetto del divieto di assembramento nonché il controllo dell'accesso all'area di vendita;

-gli operatori dei mercati e l'utenza devono usare obbligatoriamente guanti e mascherine, e comunque devono garantire la copertura di naso e bocca anche con altri idonei mezzi; il venditore deve in ogni caso essere in grado di fornirli qualora il compratore ne risulti sprovvisto;

-devono, altresì, essere rispettate nell'area esterna di attesa ai fini dell'ingresso, sia nelle aree di vendita, con prelievo o meno dei prodotti da parte dei compratori, da tutti i presenti le misure di distanziamento di almeno un metro e l'accesso deve essere limitato ad un soggetto per nucleo familiare salva necessità di accompagnamento;

-deve essere garantita dagli operatori la disponibilità di sistemi per la disinfezione delle mani accanto a tastiere, schermi touch e altri sistemi di pagamento;

5.al fine di consentire lo svolgimento dell' attività mercatale in sicurezza e secondo quanto previsto dall' ordinanza della Giunta-Regione Veneto, i posteggi sono collocati come nell' allegata planimetria (allegato "A");

6.di consentire lo svolgimento dell' attività di commercio in forma itinerante su area pubblica esclusivamente per la sola vendita di generi alimentari e nel rispetto delle condizioni in premessa specificate e che qui si intendono riprese in ogni loro parte.

7. di stabilire che per le violazioni commesse durante lo svolgimento del mercato nelle date indicate nella presente ordinanza si applicano, sulla base delle norme violate, le sanzioni previste dal D.P.C.M. del 10.04.2020, dalle ordinanze emanate in materia dal Presidente della Giunta Regionale del Veneto e dal regolamento comunali sui mercati.. e che per le ulteriori fattispecie di violazione introdotte dal punto 4) della presente ordinanza si applica la sanzione pecuniaria del pagamento di una somma da 50 a 500 euro, applicando a tal fine le norme e i principi della legge n. 689 del 24.11.1981)

DISPONE

a) la pubblicazione della presente ordinanza all' Albo Pretorio;

b) la trasmissione di copia della presente ordinanza a:

-stazione Carabinieri di Valeggio s/M;

-al Responsabile del Settore Lavori Pubblici Manutenzione e Servizi, al Responsabile del Settore Ambiente – Ecologia, al Responsabile dell'Area Servizi alla Persona – Attività Produttive – Risorse Unane e al Responsabile della Polizia Locale, ognuno per quanto di rispettiva competenza;

-alle associazioni di categoria (Confcommercio, Confesercenti, Coldiretti);

-al SUEM di Verona.

INFORMA

che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso entro 60 giorni dalla data di pubblicazione al Tribunale Amministrativo della Regione Veneto ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 oppure in alternativa entro 120 giorni dalla data di pubblicazione al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

Di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dalla data di sottoscrizione.

Lì, 06/05/2020

I L SINDACO
GARDONI ALESSANDRO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



